R_CALABR|AAA0ABE|RGP2025|PROT. N. 0006931|28/03/2025

Antonio Lo Schiavo
Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

Modifiche all'art. 32 della Legge Regionale n. 32/1996 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

di iniziativa del Consigliere regionale
Antonio Maria Lo Schiavo

Relazione illustrativa

La proposta di legge ha lo scopo di armonizzare ed adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela dei reati consumati in ambito domestico, col fine precipuo di prevedere in maniera chiara ed inequivoca la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per chi risulti condannato, anche in via non definitiva, per taluni delitti commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare ovvero tra attuali o precedenti coniugi o partner.

A tale fine, si propone la modifica dell'articolo 32 (**Subentro nella domanda e nella assegnazione**) della Legge Regionale n. 32/1996 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", introducendo un comma aggiuntivo, il "2-bis" che recepisce le modifiche alle disposizioni nazionali vigenti di cui all'art. 3 bis del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", che ha introdotto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria | Tel. 0965.880486
e-mail: antonio.loschiavo@consrc.it

Scansionato con CamScanner

Le ragioni che giustificano l'intervento normativo proposto si fondano sull'osservazione dei crescenti fenomeni di violenza domestica, di cui le cronache nazionali purtroppo testimoniano le vicende giudiziarie e stimolano l'esigenza di rendere operanti, anche a livello regionale, quel primigenio gruppo di misure urgenti adottate con il citato decreto-legge, volto ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di atti di violenza contro le donne e ogni altra vittima di violenza domestica, nonché a introdurre misure di prevenzione finalizzate alla tutela anticipata delle vittime potenziali di tali condotte.

In tale quadro la presente proposta di legge è volta ad evitare che di un alloggio di proprietà pubblica - acquistato o costruito con denaro pubblico e destinato a fini di pubblico interesse - possa farsi un uso contrario alla legge, destinando l'immobile a scopi illeciti, consistenti nel compimento di condotte reiterate, abituali, ai danni di persone e connotate da violenza, umiliazione, minaccia e sopraffazione fisica e morale, sovvertendone in tal modo la natura, tramutandolo sostanzialmente in un luogo di reclusione ove infierire a danno dei conviventi.

Non può, difatti, accettarsi che chi è vittima di un reato di violenza domestica, come moglie o figli minori, debba spesso essere allontanato per venire protetto in un'apposita struttura di accoglienza e/o assistenziale, con costi inevitabili a carico degli enti locali, mentre l'autore delle violenze, ove già condannato, anche se non in via definitiva, per il reato possa continuare a usufruire dell'alloggio pubblico.

La legge regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica contempla già, all'art. 31, la facoltà della "*Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, di riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 percento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza…. od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui è compresa la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno,* ***ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale*** *e a prescindere dalla loro cittadinanza, laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari*"; contempla, altresì, all'art. 47 lett. c, la "Decadenza dell'assegnazione", qualora l'assegnatario abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali; tuttavia la norma esistente fa riferimento ad un concetto giusto, ma che alquanto generico

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria Tel. 0965 880486

e-mail antonio.loschiavo@consrc.it

Scansionato con CamScanner

e non adeguatamente tipizzato, come tale rimesso alla mera interpretazione di chi è chiamato a darvi esecuzione.

Per quanto sopra, nonostante le norme suddette indicano l'apertura della legge ad ipotesi di protezione di vittime di reati di violenza estendendola a qualsiasi ambito sociale, inclusa quindi anche quella domestica, si è ritenuto con la presente proposta la necessità di integrare la legge, disciplinando anche le ipotesi di subentro - nei casi di consumazione di reati di tal specie da parte di assegnatari di immobili di ERP - onde evitare che l'applicazione della norma venga rimesso alla mera interpretazione di chi è chiamato a darvi esecuzione sul piano amministrativo, nonché all'alea delle vicende giurisdizionali che possono scaturire da un'applicazione amministrativa fondata su incerti presupposti.

Si ricorda a titolo esemplificativo che la Corte dì Cassazione, in una recente decisione (Cass. civ., ord. 11.07.2018 n. 18237), ha confermato l'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica in favore del marito, già assegnatario dell'immobile, legalmente separato e destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale. La controversia originava dal decreto di rilascio dell'immobile popolare notificato alla ricorrente, legalmente separata dall'assegnatario; questi era decaduto dall'assegnazione, poiché nei suoi confronti era stato disposto l'allontanamento dalla casa coniugale. Sia in primo grado che in appello venivano respinte le doglianze della ricorrente e precisato che, secondo la normativa nazionale e quella regionale di riferimento, l'assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede di separazione o divorzio subentra sì nell'assegnazione dell'alloggio, con conseguente volturazione del contratto di locazione, ma che nella specie il giudice della separazione nulla aveva disposto per l'assegnazione della casa coniugale. A detta della ricorrente, malgrado la separazione personale, la medesima non aveva perso il diritto di abitare presso l'alloggio in questione, richiamando il diritto di abitazione così come previsto dagli artt. 1022 e 1023 c.c. e, inoltre, facendo leva sul suo carattere costituzionale a garanzia dell'interesse collettivo della famiglia. Infine, la ricorrente precisava che dopo l'ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale, gli unici titolari dell'assegnazione erano la medesima e il nucleo familiare. Nonostante ciò, la Corte dì Cassazione, confermava quanto espresso dalle Corti territoriali,

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria | Tel. 0965 880486

e-mail antonio.loschiavo@consrc.it

Scansionato con CamScanner

rilevando che il giudice della separazione non avesse assegnato la casa coniugale alla ricorrente, sicché l'ente gestore non doveva provvedere ad alcuna volturazione in favore della ricorrente, rimanendo l'alloggio assegnato al beneficiario originario.
Più precisamente, la Corte di Cassazione, in linea con i precedenti arresti giurisprudenziali in materia, ha confermato la natura del diritto all'alloggio popolare, stabilendo che esso si traduce in un diritto personale ed esclusivo dell'assegnatario (Cass., 19 giugno 2008, n. 16627 e 26 giugno 2007, n. 14741; nonché Cass., 24 aprile 2003, n. 6588).
In definitiva, lo scopo della proposta è quello di affrontare e risolvere vicende come quella sopra riportata, perché le politiche contro la violenza domestica richiedono unitarietà di azione e uniformità di applicazione.
Da qui, la necessità di intervenire con una proposta modificativa della legge regionale in materia, che conforma l'ordinamento regionale alla portata dell'intervento legislativo nazionale di cui all'art. 3- bis d.l. 93/2013, ampliando anche l'ambito di applicazione della norma ai reati introdotti dalla successiva legge 69/2019 (Codice rosso) e all'ipotesi - non prevista dalla normativa nazionale - in cui l'assegnatario sia destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 282 bis del codice di procedura penale.
La proposta si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 32 della legge regionale 32/1996 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", introducendo il comma **"2-bis"**.
Dalla presente proposta non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Modifiche all'art. 32 della Legge Regionale n. 32/1996

Consiglio regionale della Calabria - Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria - Tel. 0965 880446
e-mail: antonio.loschiavo@consrc.it

Scansionato con CamScanner

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	**Norma a carattere ordinamentale** Modifica art. 32 Legge 32/96 –inserimento del comma 2 bis	/ /	//	/ /
2	**Norma a carattere ordinamentale** Clausola di invarianza finanziaria	/ /	//	/ /
3	**Norma a carattere ordinamentale** Entrata in vigore	/ /	//	/ /

Art. 1
Modifiche all'art. 32 della Legge Regionale n. 32/1996

All'articolo 32 della legge regionale 32/1996, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 387 bis, 558-bis, 564, 572, 575, 578, 582, 583, 583-quinquies, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e

Scansionato con CamScanner

609-octies, 612 ter del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione.

In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto. Il subentro opera, altresì, qualora l'assegnatario sia destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[redacted]

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria | Tel. 0965.880486

e-mail: antonio.loschiavo@consrc.it

Scansionato con CamScanner